



del 21 luglio 2015

News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti
Loro sedi

Autorizzazione Unica Ambientale: pronto il modello

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che è stato recentemente **pubblicato il modello con cui richiedere l'autorizzazione unica ambientale (AUA)**, l'autorizzazione che va a sostituire per le PMI e le attività non soggette ad autorizzazione integrata ambientale ben sette autorizzazioni, tra cui l'autorizzazione allo scarico nelle acque, per le emissioni scarsamente rilevanti in acqua, per le emissioni sonore ed altro ancora. Con il **DPCM 08.05.2015** della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento Funzione Pubblica), **pubblicato sul Supplemento ordinario della Gazzetta (n.149 del 30-6-2015)** è stata definita la **modulistica standardizzata per la presentazione dell'istanza dell'AUA** che dovrà essere utilizzata, a livello nazionale, e che sostituisce sette autorizzazioni ambientali, alle quali possono esserne aggiunte altre decise da Leggi regionali o provinciali, nonché la predisposizione e l'adozione del modulo unico semplificato per la richiesta di AUA. **Si ricorda che la domanda per il rilascio dell'AUA va presentata al SUAP di competenza**, unitamente a tutti i documenti richiesti. Verificata la completezza della documentazione a supporto della domanda, **lo Sportello trasmetterà la domanda all'autorità competente. Nel caso in cui, invece, sia necessaria l'integrazione della documentazione questa deve essere integrata nel termine indicato dallo stesso SUAP.**

Premessa

Con il **DPCM 08.05.2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri** (Dipartimento Funzione Pubblica) **pubblicato sul Supplemento ordinario della Gazzetta (n.149 del 30-6-2015)** è stato divulgato il modello unificato con cui richiedere l'autorizzazione unica ambientale (AUA), ovvero

l'autorizzazione che va a sostituire i numerosi modelli precedentemente previsti per la richiesta di ben sette autorizzazioni.

Il modello, da presentare al SUAP competente, consente alle PMI e alle attività non soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) di accedere ad una notevole semplificazione amministrativa: il SUAP provvederà, oltre a comunicare l'esito della domanda, ad indicare le eventuali integrazioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione. Il rinnovo, si ricorda, dovrà essere richiesto almeno 6 mesi prima della scadenza dell'autorizzazione originaria, che come noto ha validità di 15 anni (fatti salvi gli obblighi intermedi di comunicazione).

Di seguito illustriamo nel dettaglio l'ambito di applicazione della disciplina AUA e le caratteristiche del modello in uso.

La rottamazione delle cartelle di pagamento

In riferimento **all'ambito di applicazione** delle nuove disposizioni, **il decreto prevede l'applicazione dell'AUA per i seguenti soggetti:**

→ **micro, piccole e medie imprese;**

Osserva

Secondo quanto stabilito dall'articolo 2 del DM 18.04.2005 si considerano micro, piccole e medie imprese quelle che rispettano i seguenti requisiti:

REQUISITI	
<u>PMI (definizione generica)</u>	La categoria è costituita da imprese che: → hanno meno di 250 occupati ; → hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro , oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro .
<u>Piccola impresa</u>	La categoria è costituita da imprese che: → hanno meno di 50 occupati ; → hanno un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro .
<u>Micro impresa</u>	La categoria è costituita da imprese che: → hanno meno di 10 occupati ; → hanno un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro .

→ **tutte le imprese non soggette alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale**, ovvero le seguenti:

AUA – ALTRI SOGGETTI	
Soggetti non sottoposti alla disciplina AIA secondo il D.Lgs. n. 152/2006	Grandi industrie indicate nell'allegato VIII alla parte seconda del <u>codice ambientale</u> che svolgono particolari attività, tra cui le seguenti: <ul style="list-style-type: none">✓ attività energetica;✓ produzione dei metalli;✓ fabbricazione di alcuni prodotti chimici;✓ smaltimento o recupero di elevate quantità di rifiuti.

Osserva

L'autorizzazione unica ambientale **non potrà essere rilasciata** nei confronti dei soggetti sottoposti alla valutazione d'impatto ambientale.

Cosa sostituisce l'AUA

Secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto attuativo del DL 5/2012, **l'AUA andrà a sostituire tutti gli atti abilitativi previsti dal DPR, oltre a tutti quelli che si stabiliranno localmente da regioni e province autonome.** Attualmente, potranno essere sostituite le seguenti autorizzazioni:

LE AUTORIZZAZIONI SOSTITuite	
Verranno sostituite le seguenti autorizzazioni	Autorizzazione allo scarico nelle acque ex D.Lgs. n. 152/2006.
	Comunicazione preventiva per utilizzo agronomico di effluenti di allevamento, acque di vegetazione di frantoi oleari, acque reflue di aziende del settore (ex art 112 D.Lgs. n. 152/2006).
	Autorizzazione per l'emissione in atmosfera per gli stabilimenti produttivi ex articolo 269 D.Lgs. n. 152/2006.
	Autorizzazione generale per le emissioni scarsamente rilevanti in aria ex articolo 272 D.Lgs. n. 152/2006.
	Nullaosta per le emissioni sonore (ex art. 8 legge n. 447/95) per gli impianti sportivi, produttivi, ricreativi commerciali.
	Autorizzazione ex art. 9 D.Lgs. n. 99/1992 per utilizzo di fanghi da depurazione in agricoltura.
	Comunicazioni per autosmaltimento e/o recupero dei rifiuti in procedura semplificata ex articolo 215 e 216 D.Lgs. n. 152/2006.

Rilascio, durata e rinnovo

La domanda per il rilascio dell'AUA andrà presentata al SUAP di competenza, unitamente a tutti i documenti richiesti. Verificata la completezza della documentazione a supporto della domanda, lo Sportello trasmetterà la domanda all'autorità competente. Nel caso in cui, invece, sia necessaria l'integrazione della documentazione questa deve essere integrata nel termine indicato dallo stesso SUAP.

Osserva

Decorso il termine di 30 giorni dalla domanda senza che siano inviate comunicazioni, l'istanza si considera correttamente presentata.

L'AUA avrà una durata di 15 anni dalla data di rilascio, fatti salvi gli obblighi di comunicazione intermedi alla citata autorità competente da parte delle imprese a più alto rischio inquinamento o in caso di modifiche di attività o variazione degli impianti. Il rinnovo, dovrà essere richiesto almeno sei mesi prima dalla scadenza sempre tramite SUAP utilizzando la stessa procedura prevista per il rilascio.

Osserva

Il mancato rispetto del termine di sei mesi potrebbe comportare la sospensione dell'attività fino al provvedimento di rinnovo.

Il nuovo modello

Come anticipato, il DPCM 08.05.2015 reca in allegato il nuovo modello unico a livello nazionale per inoltrare la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale.

Di Seguito riportiamo il link da utilizzare per scaricare il modello di domanda:

MODELLO AUA

MODELLO DI AUTORIZZAZIONE AUA

Si deve segnalare che il modello ha una struttura particolarmente complessa (55 pagine), ed è composto di un'istanza e di alcune schede. L'istante, in ogni caso, dovrà compilare solamente le sezioni del modello a cui è interessato.

piccole e medie imprese non soggette ad A.I.A., ovvero a tutti gli impianti non soggetti ad A.I.A, quindi a prescindere dai requisiti dimensionali del gestore. Il problema si pone in quanto sia l'articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 59 del 2013, sia l'articolo 23, comma 1, del DL n. 5 del 2012 (che al primo fornisce la necessaria base di normazione primaria), nel definire la platea dei destinatari del nuovo procedimento autorizzatorio, legano gli *"impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale"* alle *"piccole e medie imprese"* (secondo la qualificazione normativa enucleata all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005), mediante una congiunzione aggiuntiva (nonché). Si ritiene, peraltro, evidente che il secondo presupposto applicativo (gli impianti esclusi dall'AIA) **non si "cumula", bensì "assorbe" il primo** (l'appartenenza del gestore alla categoria delle PMI). **Pertanto, un impianto produttivo non soggetto all'AIA è soggetto all'AUA anche quando il gestore sia una grande impresa.**

Altra questione è se per il gestore vi sia una **mera facoltà o** invece **un vero e proprio obbligo di richiedere l'AUA invece dei singoli titoli abilitativi.** L'effetto *"sostitutivo"* ricollegato dall'ordinamento al rilascio dell'AUA rispetto ai titoli abilitativi ricompresi nel suo ambito (l'articolo 23, comma 1, lett. a) del d.l. n. 5/2012 dispone: *"a) l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale"*), rende **obbligatoria la sua richiesta, pena la frustrazione delle finalità di semplificazione dell'intervento regolatorio in esame, consistente nella riduzione, in favore degli operatori (privati e pubblici) degli oneri burocratici connessi alla gestione dell'attività di impresa.**

Osserva

È utile precisare che la regola generale, contenuta all'articolo 3 del regolamento (il quale, per l'appunto, pone **l'obbligo di fare richiesta dell'AUA ogniqualvolta l'impianto debba ottenere il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento di quantomeno uno tra i titoli abilitativi in elenco**), conosce due eccezioni, consistenti nella opportunità per il gestore:

- di **non avvalersi dell'AUA ove l'impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazione o ad autorizzazione generale alle emissioni** (articolo 3, comma 3, regolamento);
- di **aderire alle autorizzazioni generali alle emissioni** (articolo 7, comma 1, regolamento).

In tale contesto, è **utile precisare che il verbo servile (può)** utilizzato dall'articolo 10, comma 2, d.P.R. 59/2013 (secondo cui "l'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito"), **lungi dal prescrivere la facoltatività dei passaggi procedurali in cui si articola il nuovo provvedimento autorizzatorio unico, sta piuttosto ad indicare il discrimine temporale a partire dal quale deve ritenersi vigente il nuovo regime.**

Pertanto, l'articolo 10, comma 2, si interpreta nel senso che **la richiesta di AUA è sempre**

obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall'articolo 3, comma 1, del regolamento salvo che ricorra una delle due citate deroghe.

Secondo quanto chiarito dal Ministero, **alla scadenza di una comunicazione**, nel caso di attività soggetta anche a titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, **il gestore ha l'obbligo di richiedere l'AUA**. Come indicato sopra, la richiesta di AUA è **sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall'articolo 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie**.

Il **caso dell'impianto soggetto cumulativamente a comunicazioni e ad autorizzazioni di settore non ricade in alcuna delle citate eccezioni**. Non è corretto, dunque, ritenere che, in tali casi, alla scadenza della prima comunicazione, non sia obbligatorio presentare istanza di AUA e che l'interessato abbia la facoltà di richiedere il rinnovo della sola comunicazione scaduta.

Osserva

Diversa soluzione si impone riguardo all'interrogativo se, alla scadenza di un'autorizzazione di carattere generale, **nel caso di attività soggetta anche a titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, il gestore abbia la facoltà o l'obbligo di richiedere l'AUA**. In tal caso, viene in rilievo appositamente l'articolo 7, comma 1 (secondo cui: *È fatta salva la facoltà del gestore di aderire tramite il SUAP, ricorrendone i presupposti, all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il SUAP trasmette, per via telematica, l'adesione all'autorità competente*), la cui ampia formulazione **non sembra affatto precludere la facoltà per il gestore di presentare autonoma istanza di adesione all'autorizzazione di carattere generale tramite il SUAP**, non solo quando l'attività è soggetta esclusivamente ad autorizzazione di carattere generale, bensì anche **quando l'attività è parimenti soggetta a titoli abilitativi tra quelli sostituiti dall'AUA**.

Anche nella ipotesi di **attività soggetta unicamente a più comunicazioni o autorizzazioni di carattere generale, si è posta la questione se il gestore abbia la facoltà o l'obbligo di richiedere l'AUA**. Anche in tal caso, è dirimente richiamare l'articolo 3, comma 3, il quale prevede che **il gestore possa decidere di non avvalersi dell'AUA, ove l'impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazioni o alle autorizzazioni generali alle emissioni**.

Inoltre, dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 3 si desume che **il gestore possa decidere di non avvalersi dell'AUA anche ove l'impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazioni nonché alle autorizzazioni generali alle emissioni**. Difatti, considerato che **le autorizzazioni di carattere generale sono già espressamente escluse dal comma 1, la loro inclusione anche al comma 3 suggerisce che l'intenzione del legislatore sia stata quella di**

disciplinare l'ulteriore fattispecie in cui l'impianto sia soggetto solo a comunicazioni e (congiuntamente) autorizzazioni di carattere generale. Ciò, del resto, è conforme alla ratio di non aggravare il procedimento nei casi in cui le attività siano soggette solo a procedure semplificate, quali per l'appunto le comunicazioni e le autorizzazioni generali.

In definitiva, quando **l'attività è soggetta unicamente a più comunicazioni oppure, congiuntamente, a comunicazioni ed autorizzazioni di carattere generale, il gestore ha la facoltà, e non l'obbligo, di richiedere l'AUA.**

In riferimento al **termine di presentazione**, si pone **l'alternativa tra preferire il termine indicato dalle norme di settore ovvero generalizzare l'indicazione contenuta nel regolamento "alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito"** (articolo 10, comma 2). Deve **ritenersi preferibile l'interpretazione per cui l'articolo 10, comma 2, del regolamento sia norma generale destinata ad essere derogata** (anche con riguardo alla prima domanda) **dalle norme settoriali che eventualmente prevedano termini diversi per la presentazione della domanda di titolo abilitativo**; ciò non per un **astratto ossequio al canone della specialità** (che impone di risolvere in tal senso eventuali antinomie tra le fonti), ma piuttosto per **l'evidente lacuna che la soluzione opposta verrebbe ad ingenerare.** L'articolo 10, infatti, **lascerebbe aperto il problema della continuazione delle attività in caso di mancata risposta prima della data di scadenza.** Per contro, le norme che disciplinano le autorizzazioni di settore **prevedono tale continuazione in caso di presentazione della domanda di rinnovo entro certi termini.** Appare pertanto utile, oltre che necessitato dall'analisi ermeneutica, **rispettare i termini previsti dalla disciplina di settore del titolo in scadenza, per beneficiare della possibilità di continuare l'attività anche in caso di mancata risposta, nei termini di legge, sulla richiesta di primo rilascio dell'AUA.**

Cordiali saluti.

Marco Perciballi